

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1431-A —

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI)

(Relatore: ROCELLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 febbraio 1980 (Stampato n. 645)

**PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(COSSIGA)**

**E DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(NICOLAZZI)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)**

**E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ANDREATTA)**

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 26 febbraio 1980*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, concernente lo studio delle soluzioni tecniche da adottare per la riduzione delle acque alte nella laguna veneta. Rinnovo della delega al Governo prevista dall'articolo 10 della legge 16 aprile 1973, n. 171

Presentata alla Presidenza il 5 marzo 1980

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che, giusta le previsioni generali contenute nella legge speciale per Venezia, il Governo ha disposto l'espletamento di un appalto concorso internazionale per lo studio di soluzioni volte alla conservazione dell'equilibrio idrogeologico della laguna veneta e dell'abbattimento delle acque alte.

La soluzione tecnica doveva prevedere un sistema di opere basato, in una prima fase, sul restringimento fisso delle bocche portuali ed eventualmente, in fasi successive, integrato da dispositivi attivabili in relazione ai livelli delle maree.

Il bando lasciava ai concorrenti libertà di scelta circa la natura degli interventi, che dovevano però rispondere ai seguenti indirizzi:

la progettazione doveva contemplare tutte le indicazioni relative alla influenza delle opere sulla navigazione e sulla funzionalità del porto;

dovevano altresì essere indicate le modificazioni dei gradi di inquinamento e del regime idraulico determinato dalle opere previste.

La commissione giudicatrice dell'appalto concorso ha ritenuto ammissibili alla gara ed ha esaminato 5 progetti offerti presentati da imprese o consorzi di imprese di grande capacità e preparazione.

La commissione non ha ritenuto, tuttavia, di poter dichiarare alcuno dei progetti idoneo sotto tutti i vari aspetti ai fini dell'appalto concorso e passare perciò alle indicazioni del progetto vincitore, « pur riconoscendo che tutti i progetti esaminati sono il frutto di studi molto approfonditi ed apportano un contributo alla conoscenza ed alla soluzione dei complessi problemi connessi con la protezione di Venezia e della sua laguna e sono perciò, sia pure in diversa misura, meritevoli di particolari considerazioni dal lato tecnico scientifico.

La commissione inoltre ha sottolineato l'importanza e l'utilità dei contributi che sono stati forniti nel complesso da tutti i concorrenti, sia per l'impostazione gene-

rale relativa alla posizione degli sbarramenti che per la maggiore semplicità e flessibilità delle strutture fisse e mobili proposte.

La commissione — come ha ricordato il collega Gusso al Senato — ha auspicato, nella sostanza l'acquisizione della disponibilità dei progetti o di particolari elaborati al fine di utilizzarne i contributi di carattere specifico; ha ritenuto infine necessario completare e approfondire gli studi con una maggiore ampiezza, considerando non solo l'evoluzione del fenomeno della subsidenza, ma anche la migliore applicazione dei criteri di gradualità, attraverso la più adatta sperimentazione, nonché e soprattutto l'aspetto ambientale ed ecologico, per il quale è estremamente necessario che il ricambio idrico in laguna sia il meno ridotto possibile soprattutto nel periodo estivo.

Le motivazioni addotte dalla Commissione in ordine alla non idoneità dei progetti, sembrano da condividere soprattutto se rapportate, oltre che agli indirizzi tecnici regolanti il concorso stesso, all'articolo 1 della legge n. 171 del 1973, che, dopo aver affermato che la salvaguardia di Venezia è problema di preminente interesse nazionale, specifica tra l'altro che la Repubblica assicura la vitalità socio-economica di Venezia, nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della regione.

In sostanza si vuol dire che, sotto questo profilo, le varie soluzioni appaiono orientate più ad una concezione di Venezia di tipo monumentalistico, attinente cioè al bene artistico da conservare, che non a rapportare la compatibilità delle opere da realizzare con le esigenze di garantire comunque alla città uno sviluppo economico e sociale non sorretto unicamente dal turismo e dalla terziarizzazione.

La vita culturale, sociale e produttiva di Venezia è stata spesso oggetto di astiosa polemica e di interpretazioni distorte. La tutela ambientale e la conservazione del patrimonio artistico sono state spesso ar-

tificalmente contrapposte allo sviluppo sociale e produttivo della intera popolazione residente, coprendo interessi produttivi specifici e ceti sociali privilegiati.

In altro modo non può non venir ricordata la lunga contrapposizione tra « salvaguardia e sviluppo » che i Convegni Internazionali su Venezia nel 1964 e nel 1969 tentavano di superare privilegiando l'evoluzione del complesso urbano veneziano articolato territorialmente e settorialmente. Le difficoltà di allora erano quelle di trovare anche attività diverse dalla cantieristica e dall'artigianato in decadenza (l'Arsenale) e dalla nuova industria in espansione nella sola terraferma, ma con preoccupanti effetti di inquinamento.

La complicazione derivò poi dal fatto che nuovi pericoli di insicurezza fisica venivano emergendo dai clamorosi fenomeni di mareggiata dopo il 1966, minacciando tutto il territorio.

Proprio perché la salvaguardia di Venezia e della sua laguna è problema di preminente interesse nazionale bisogna apprezzare lo sforzo politico teso a comporre gli obiettivi di una decisa difesa ambientale e a dare una precisa risposta ai disagi sociali di una crescita in terraferma delle attività e della popolazione residente.

La legge speciale del 16 aprile 1973, n. 171, fu proprio uno sforzo in questo senso: il tentativo cioè di rispondere a finalità diverse, con forme di gestione democratica e non accentratrici. Il Piano comprensoriale, che doveva concretare le indicazioni dei vari strumenti legislativi e finanziari, per dettagliare la spesa prevista e stanziata dei 300 miliardi, veniva demandato alla Regione Veneto e da questa immediatamente agli Enti locali interessati.

Ritardi, inadempienze e nuove assurde rivalità hanno portato lo scorso mese finalmente ad un primo « parere favorevole » su un progetto di piano, che risulta ovviamente fuori tempo rispetto alla dimensione che le scelte dovevano avere ed agli effetti che dovevano poter comportare. Da quell'ormai lontano aprile 1973

lo scenario veneziano è profondamente mutato e la mancata applicazione della legge speciale ha tradotto in una serie di vincoli soffocanti quelle che dovevano essere misure di promozione e di incentivo al miglioramento ecologico e civile.

La stessa drammaticità con cui si sono ripresentati i fenomeni delle « acque alte », la spontanea opera di autodisinquinamento dell'apparato produttivo industriale, la scarsa presenza di nuove iniziative di restauro ed edificabilità private — fortemente disincentivate al di là di singoli episodi — sono prove palesi che una rigida pianificazione non ha successo, se non si traduce in strumenti precisi, indicazioni realistiche, in operatività concrete.

Si è infatti passati da un contesto dove le nuove occasioni di sviluppo apparivano concentrate nella terraferma e questo causava esodo e congestioni ad una generale « perdita di spinta » dove né il complesso insulare sa offrire residenze, né la terraferma contiene la caduta occupazionale, né un sistema efficiente di trasporti sdrammatizza un pendolarismo pure tollerabile in altre città.

Il processo di riequilibrio è quindi complicato da fattori di polivalenza tecnica (difesa dalle acque alte e processo di disinquinamento idrico, che per 1/3 dipende dalla mancanza di reti fognarie, per 1/3 dagli scarichi industriali, per 1/3 da quelli agricoli derivanti da oltre 200.000 ettari di bacino scolante) e di interazione sociale dove il saldo pendolare netto di 16.000 lavoratori — che entrano nella città ma non vi risiedono perché non trovano alloggio a condizioni accettabili — « specializza » il centro storico in un'area produttiva e residenziale privilegiata e legata al terziario e « depotenzia » la terraferma non solo come nuova zona residenziale ma anche come precedente zona produttiva.

Il centro storico e le isole dell'estuario perdono di capacità ricettiva e la terraferma appare incapace di darsi un nuovo ruolo urbano.

Questo è quindi il completamento del quadro nel quale è inserito il provvedimento al nostro esame.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il decreto governativo ha quindi due compiti precisi: a) assicurare soluzioni tecniche in grado di rispondere con coerenza agli obiettivi di salvaguardia e sviluppo; b) consentire i recuperi sociali dichiarati nella legge speciale e certamente oggi molto più difficili di ieri.

Rispetto al primo compito va richiamata la complessa questione dibattuta tra esperti idraulici, geologi studiosi di scienze ambientali ed economisti che ha animato la scelta dei progetti dell'appalto concorso per la chiusura delle bocche di porto.

Il decreto contiene sufficienti gradi di prudenza e di accortezza per darsi in tempi ristrettissimi la documentazione sufficiente a scelte fondate. Da questo punto di vista l'acquisto dei materiali di ricerca e la possibilità di ulteriori verifiche è una garanzia precisa.

Rispetto al secondo compito, l'avvio della sperimentazione, che con le opportune opere di intervento graduale, flessibile e reversibile precisa la tempestività degli interventi, viene caratterizzato con determinazione. Il recupero dell'abitabilità nei centri storici e la decisa attenuazione dei danni derivanti da eventi imprevedibili acquistano fino da ora concretezza ed impegno. Né sarebbe stata opportuna la revisione integrale della legge speciale, i cui aggiornamenti vanno ricercati con modifiche indirette appunto per gli aspetti attuativi particolari.

Il decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, ora all'esame per la conversione, si muove finalmente nella direzione di avviare un programma di sperimentazione flessibile delle possibili soluzioni da dare al problema di Venezia avvalendosi anche dei contributi di carattere conoscitivo e tecnico che i progetti presentati all'appalto concorso sono in grado di fornire, così come è stato rilevato dalla commissione giudicatrice.

Con l'articolo 1 si intende appunto acquisire la disponibilità di tali progetti nel limite dell'importo di 1,5 miliardi.

L'articolo 2 autorizza il Ministero dei lavori pubblici a conferire incarichi professionali e a nominare esperti, per la ri-

cerca della soluzione tecnica da adottare, fino all'ammontare di 5 miliardi. Ritengo si possa concordare con le modifiche formali proposte dalla Commissione lavori pubblici del Senato e approvate da quel Consesso.

Del pari sono da condividere le modifiche di coordinamento apportate all'articolo 3 che indica procedure semplificate sia per l'acquisto dei progetti che per il conferimento degli incarichi.

L'articolo 4 contiene disposizioni per la copertura finanziaria attingendo, come è giusto, alle disponibilità non utilizzate della legge n. 171 del 1973.

Ritengo, infine, sia da condividere l'articolo 2, aggiunto alla legge di conversione con il quale si è rinnovata per due anni la delega conferita al Governo con il sesto comma dell'articolo 10 della legge n. 171, ai fini della emanazione di norme concernenti la determinazione delle caratteristiche degli organi di propulsione meccanica e dei requisiti necessari per limitare le emanazioni inquinanti dei natanti di uso privato o che effettuino servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea nella laguna di Venezia.

I provvedimenti delegati autorizzati con la legge n. 171 avrebbero dovuto essere emanati nel 1975, ma il Governo non ha potuto predisporli, date le difficoltà che presenterebbe la loro formulazione tecnica. La richiesta conferma della delega fa sperare che tali difficoltà siano ora superate.

Le forze politiche e le diverse componenti istituzionali si sono dichiarate favorevoli all'acquisizione dei progetti in questione e in tal senso anche il Consiglio comunale di Venezia ha approvato un ordine del giorno unitario sulla scia della situazione eccezionale determinata dall'alta marea del 22 dicembre 1979.

Nell'altra Camera questi indirizzi unitari sono stati pressoché riconfermati ed è per questi motivi che raccomando all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge in questione nel testo trasmesso dal Senato.

ROCELLI, *Relatore.*

TESTO
APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

Il decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, concernente lo studio delle soluzioni tecniche da adottare per la riduzione delle acque alte nella laguna veneta, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 2:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ai fini della soluzione tecnica da adottare per una idonea riduzione dell'acqua alta nei centri storici e per la progettazione esecutiva degli interventi, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a conferire, in base a specifiche convenzioni, ad istituti universitari, ditte specializzate ed a privati, anche stranieri, incarichi professionali finalizzati agli obiettivi del presente decreto. »;

nel terzo comma, è soppressa la parola: « Inoltre »;

l'ultimo comma è soppresso;

all'articolo 3:

nel primo comma le parole: « di cui alla lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al secondo comma, lettera a), », e la parola: « previsti » è sostituita dalla seguente: « previsto »;

il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dal seguente:

« I rimborsi ed i compensi di cui al secondo comma, lettera b), e al terzo comma del precedente articolo saranno determinati in relazione alla attività svolta, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia. Analogamente si provvederà per i componenti stranieri della com-

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

missione giudicatrice dell'appalto-concorso internazionale autorizzato con legge 5 agosto 1975, n. 404 ».

ART. 2.

La delega conferita al Governo con lo articolo 10, sesto comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, è rinnovata per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Identico.

Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 12 gennaio 1980.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza, nell'ambito dei provvedimenti da adottarsi per la salvaguardia di Venezia e la sua laguna, di disporre per lo studio del fenomeno dell'acqua alta e altresì per l'urgente adozione dei conseguenti provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 10 gennaio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica:

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

È autorizzato, nel limite della somma complessiva di lire 1.500 milioni, l'acquisto, da parte del Ministero dei lavori pubblici, dei progetti-offerta presentati dai concorrenti all'appalto-concorso internazionale per la conservazione dell'equilibrio idrogeologico della laguna di Venezia e per l'abbattimento delle acque alte nei centri storici, ritenuti dalla commissione giudicatrice non idonei ai fini della aggiudicazione, ma di elevato contenuto conoscitivo e tecnico.

Il corrispettivo dell'acquisto da corrispondere ai concorrenti sarà determinato con proprio decreto, dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

ARTICOLO 2.

Ai fini della soluzione tecnica da adottare per una idonea riduzione dell'acqua alta nei centri storici, e per la successiva progettazione esecutiva degli interventi, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a conferire ad istituti universitari, ditte specializzate ed a privati, anche stranieri, incarichi professionali finalizzati agli obiettivi della presente legge.

All'uopo è autorizzata fino all'ammontare di lire 5 miliardi la spesa relativa a:

- a) studi, ricerche, indagini, rilievi, prove di laboratorio;
- b) onorari e competenze per la progettazione esecutiva.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Inoltre, sono autorizzati, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed all'articolo 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, compensi agli esperti nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

L'affidamento degli incarichi di cui al presente articolo avverrà con le modalità e le procedure previste dalle leggi vigenti, in base a specifiche convenzioni.

ARTICOLO 3.

Per i compiti e le attività di cui alla lettera *a*) del precedente articolo il Ministero dei lavori pubblici potrà provvedere anche a trattativa privata od in economia, prescindendo dal parere degli organi consultivi e tecnici previsti dalle vigenti disposizioni.

I rimborsi ed i compensi di cui alla lettera *b*) e al terzo comma del precedente articolo saranno determinati in relazione alla attività svolta, con decreto del Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero del tesoro, anche in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Analogamente si provvederà per i componenti stranieri della commissione giudicatrice dell'appalto-concorso internazionale autorizzato con legge 5 agosto 1975, n. 404.

ARTICOLO 4.

Alla spesa complessiva di lire 6.500 milioni prevista dagli articoli precedenti si farà fronte mediante utilizzazione dell'importo di lire 93.000 milioni previsto dal primo comma, lettera *a*), dell'articolo 19 della legge 16 aprile 1973, n. 171.

ARTICOLO 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1980.

PERTINI

COSSIGA — NICOLAZZI — PANDOLFI
— ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO